

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Piano di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni

– Anno 2016 – Viabilità 2. Lotto 1. U.O. 4

(CUP J17H16000580003) (C.I.G. 706371385D)

Importo a base di gara: Euro 268.340,33

VERBALE DI GARA

II SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 , col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e il valore della soglia di anomalia così determinato risultasse inferiore al minore dei ribassi proposti dagli operatori economici ammessi, non si procederà ad esclusione automatica e l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Anche in tal caso resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre** del mese di **marzo**, alle **ore nove** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Ing. Matteo TIZZANI - Dirigente del Servizio Viabilità 2 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-

47903 del 16/12/2014 ;

- Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell’Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale;
- Sig.ra Gabriella Bonafortuna – Dipendente Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture della Città metropolitana n. 608–35323/2016 del 30/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Piano di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni – Anno 2016 - Viabilità 2”, per un importo complessivo per tre lotti di Euro 1.004.696,11, di cui Euro 268.340,33 a base di gara per il lotto 1;
- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Sabrina Bergese, funzionario del Servizio Viabilità 2, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 (atto di validazione in data 22/12/2016);
- che è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nel Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana n. 608–35323/2016 del 30/12/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 ;
- che non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al

- momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- con determinazione del dirigente del servizio Viabilità 2 n. 91-1047 del 21/04/2017 è stato approvato l'allegato "quadro economico di progetto" per le motivazioni ivi contenute ed è stato altresì previsto che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, **determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto** con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 , con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia, tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione individuati ai sensi del D.P.R. 207/2010 (cat. OG3 class. I);
 - che il bando di gara pubblicato in data 04.05.2017, contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è allegato al verbale di I seduta;
 - che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei termini di cui al verbale di prima seduta e che i referti di avvenuta pubblicità sono depositati agli atti della Città metropolitana di Torino;
 - che in data 08.06.2017 si è proceduto innanzitutto ,ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ,con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia ed è risultato estratto il metodo di cui alla lettera B);
 - che successivamente si è proceduto all'apertura dei plichi presentati dai

concorrenti con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità alla gara, con le seguenti risultanze:

- Soggetti che hanno fatto pervenire offerta: n. 30

- che ultimate le operazioni di ammissione tutte le offerte sono risultate ammesse e pertanto nella stessa seduta si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, in esito alla quale sono risultati esclusi i seguenti operatori economici, per le motivazioni indicate nel verbale di prima seduta, cui si rinvia:

- COSTRADE S.R.L. - REGIONE PASCHERE N.33 - 12037 SALUZZO (CN) - C.F. 00623590049
- MV.G.V. S.R.L. - VIA G. PORZIO 4 - IS. C/2 SC. A - 80143 NAPOLI - C.F. 05811521219
- SCHIAVO S.R.L. - LOC. VAL LEMME INF. - 15060 VOLTAGGIO (AL) - C.F. 02342690068

- che miglior offerente e provvisoria aggiudicataria è risultata essere l'Impresa SIMEDIL S.R.L. - VIA PUECHER N.20 - 20026 NOVATE MILANESE (MI) - C.F. 07023010965, con il ribasso del 18,281%;

- che in data 13.06.2017, prot. CMTO n. 71832, l'operatore economico DITTA CITRINITI geom. MASSIMO, con sede in Collegno (TO), viale A. Gramsci n. 12, partecipante alla gara in oggetto ,tramite pec, formulava un'istanza di accesso agli atti e richiedeva il riesame delle modalità applicative da parte della Stazione Appaltante dei disposti dell'art. 97 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016, alla gara in oggetto;

- che in data 22.06.2017 (prot. CMTO n. 76859) la Stazione Appaltante comunicava il differimento della richiesta di accesso agli atti ed esplicitava le modalità applicative del calcolo di cui dall'art. 97 comma 2 lettera B) del D.lgs.50/2016, come precisate dall'ANAC nel comunicato del 5 ottobre 2016 e nella Deliberazione n.197 del 12.04.2017 dell' ANAC, nel modo che segue;

- a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine di ribasso;
- b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore ;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte – pari al numero ottenuto con il procedimento di cui alla lettera b) – di minor ribasso nonché un numero di offerte di maggior ribasso (taglio ali);
- d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);

A questo punto si rivolge l'attenzione alla “**somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi**” ove tale somma è per la Stazione Appaltante letteralmente la somma dei ribassi di tutti i concorrenti ammessi, anche quelli il cui valore sia stato “in via provvisoria “, con una definizione utilizzata da ANAC, accantonato per il taglio ali: se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media di cui alla lettera d) resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi é dispari, la media di cui alla lettera d) viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

- che in data 29.06.2017 prot CMTO n. 79920 del 30.06.2017, lo Studio Legale associato Faggiano – Sapone, su mandato della DITTA CITRINITI geom. MASSIMO, chiedeva la riforma in via di autotutela dell'aggiudicazione provvisoria a favore della DITTA CITRINITI geom. MASSIMO contestando le modalità applicative del calcolo dell'art. 97 comma 2 lettera B) del D.lgs.50/2016 sopra esposte, nella parte in cui la Stazione appaltante, calcolata la media di cui alla predetta lettera d) per manipolare detta media tiene in considerazione la somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti ammessi (anche quelli provvisoriamente accantonati con il taglio ali) e non la somma dei soli ribassi risultante dal taglio ali.
- che con Determinazione della Dirigente del Servizio Contratti, Appalti ed Espropriazioni di Torino n. 102-26779 del 11.10.2017 venivano approvate le operazioni di gara;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 318-27088 del 29.11.2017 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'Impresa SIMEDIL S.R.L. - VIA PUECHER N.20 - 20026 NOVATE MILANESE (MI) - C.F. 07023010965, con il ribasso del 18,281%;
- che con note prot. nn. 146496/2017 e 157266/2017 si è provveduto a comunicare l'aggiudicazione definitiva al provvisorio aggiudicatario ed agli operatori economici ammessi definitivamente alla gara d'appalto in oggetto;

- che con atto notificato alla Città metropolitana di Torino in data 22.12.2017, la ditta Citriniti geom. Massimo chiedeva al TAR Piemonte l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla SIMEDIL S.R.L. supportando tra l'altro la propria differente interpretazione delle modalità applicative del calcolo dell'art. 97 comma 2 lettera B) del D.lgs.50/2016 con un pronunciamento del TAR Piemonte (sentenza del TAR Piemonte – Torino Sezione II, 8 marzo 2017 n. 327);
- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) con sentenza 23 gennaio 2018 n. 435 ha confermato la suddetta sentenza del TAR Piemonte – Torino in ordine delle modalità applicative del calcolo dell'art. 97 comma 2 lettera B) del D.lgs.50/2016 ;
- che con nota prot. n. 14143 del 01.02.2018 a firma della Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Dirigente del Servizio Viabilità 2 è stato comunicato alle ditte SIMEDIL S.R.L. l'avvio del procedimento ex. art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241 per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva approvata con determinazione n. 318 - 27088/2017 del 29.11.2017, considerato che la modalità di calcolo del valore di soglia con riferimento al caso dell'art. 97 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016 fin qui adottata dalla Città metropolitana di Torino é stata nella sostanza disattesa sia dal TAR Piemonte che dal Consiglio di Stato e ritenuta, pertanto, la necessità di uniformarsi alla seguente interpretazione fornita dai giudici amministrativi ;
- che in data 12.02.2018 l'impresa SIMEDIL s.r.l. ha inoltrato una memoria con la quale contesta il preannunciato annullamento dell'aggiudicazione

definitiva, non fornendo elementi ulteriori per modificare la decisione di procedere in autotutela come comunicato nella suddetta nota del 01.2.2018;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 64 – 6635/2018 dell' 8/03/2018 si è provveduto:

- ad annullare, per le motivazioni ivi indicate, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola nei confronti dell'operatore economico SIMEDIL S.R.L., di cui alla determinazione n. 318-27088 del 29/11/2017,
- a demandare al competente Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni le attività inerenti alla riattivazione della procedura di gara per la nuova definizione del migliore offerente con le modalità di calcolo ex art. 97, comma 2, lett.B) del D.Lgs. 56/2016, individuate dal TAR Piemonte e dal Consiglio di Stato nelle sentenze già sopra richiamate richiamate;
- a rinviare a successivo specifico provvedimento, a seguito della riattivazione delle operazioni di gara, la nuova aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi con la variazione del quadro economico dell'opera, nonché le relative operazioni contabili;

- che con note prot. n. 31879/2018 del 12.03.2018 e n. 32015/2018 del 13.03.2018 è stato comunicato rispettivamente alla Ditta Citriniti geom. Massimo ed alla Ditta Simedil srl l'avvenuto annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, rinviando a successiva comunicazione per la riattivazione della procedura di gara;

- che con nota prot. n. 33644 del 15.03.2018 indirizzata ai 27 operatori economici ammessi definitivamente alla gara:

- è stato comunicato che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 64-6635 in data 08.03.2018 è stata annullata in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;
- sono stati invitati, in qualità di soggetti concorrente e ammessi alla gara, alla seduta pubblica prevista per il giorno 23.03.2018 alle ore 9,00 presso la sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 – in apposita sala destinata alle pubbliche gare, per comunicazioni in relazione all'appalto di cui all'oggetto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

La Commissione di gara preliminarmente comunica il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore economico SIMEDIL S.R.L. per i motivi tutti indicati nella determinazione dirigenziale n. 2 n. 64-6635/2018 in data 08.03.2018.

La Commissione di gara comunica, altresì, che in seguito all'annullamento si deve procedere al ricalcolo seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, in esito al quale emergono le seguenti risultanze:

La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso (n. 21 offerte), risulta essere del 20,8452 (indicaz.arrotond.), media che **decrementata** percentualmente di un valore pari al 9% corrispondente alla prima cifra decimale **dispari** dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti risultati ammessi a seguito del taglio ali (389,932) determina un valore limite, in termini di ribasso, del 16,8971% (indicaz.arrotond.) per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa.

- Si constata che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, risulta quella presentata dall'impresa **DITTA CITRINITI geom. Massimo con sede in Collegno (TO), viale Gramsci n. 12, C.F. CTRMSM69D06L219W/P.IVA 05844750017** con il ribasso proposto del **16,669%**, e l'importo stimato dei costi della sicurezza aziendale di Euro 1.500,00, come da foglio di calcolo allegato al presente verbale sotto la lettera A).

La Commissione di gara dà infine atto che la DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 9,15.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

AD/cf

(firmato in originale)